



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2023 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

**CERVETTI FERNANDA**, Presidente

**COLLU LUISELLA**, Relatore

**OCONE GIUSEPPE**, Giudice

in data 20/11/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 565/2023 depositato il 25/04/2023

**proposto da**

Patrizia Fini - FNIPRZ61P50H355U

**Difeso da**

Loris Leoni - LNELRS67L09E472F

Daniele Paolo Lisa - LSIDL62H29L219C

**ed elettivamente domiciliato presso** [studioleoni.l@odcec.fr.legalmail.it](mailto:studioleoni.l@odcec.fr.legalmail.it)

**contro**

Ag. entrate - Riscossione - Torino

**elettivamente domiciliato presso** [protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it)

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020010378528285502 IVA-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020020161128842502 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020030024590063502 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020030024590063502 IRAP 1998

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sig.ra Fini Patrizia ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 11020229014582304/000 notificata dall'Agente della Riscossione in data 24.11.2022 e le sottostanti cartelle di pagamento per la parte tributaria nn.11020010355673640502 ( anno 1997) n. 11020010378528285502 ( anno 1996) n. 11020020161128842502 (anno 1996) e n. 11020030024590063502 (anno 1998) , ed intimante il pagamento della somma complessiva di € 223,725,80.

La ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità e / o annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartelle di pagamento si cui sopra per sopravvenuta prescrizione quinquennale del tributo e delle relative sanzioni (art. 20 c° 3 D.lgs n472/1997) 3 e interessi e decadenza . Mancata applicazione della legge 228 del 24 dicembre 2012 articolo 1 commi da 537 a 544. Assume la ricorrente che l'intimazione impugnata, anche se effettuata prima della maturazione della prescrizione successiva, non risulta più sorretta dai titoli esecutivi proprio perché prescritti antecedentemente.

Inoltre, afferma ancora la ricorrente, non risulta che durante il termine in questione sia stato notificato al contribuente alcun atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione quinquennale. Ha eccepito, altresì, la nullità e/o illegittimità e/o annullabilità della intimazione di pagamento impugnata per violazione l'art. 7 della L. 212/2000 e contestuale violazione del diritto difesa per mancata allegazione delle cartelle di pagamento, l'omessa indicazione di un qualsiasi prospetto utile alla verifica degli importi dovuti, degli interessi e dei compensi di riscossione nonché la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'atto per intemperatività della notifica e violazione dell'art. 25 d.p.r. 29.09.1973 n.602.

Si è costituita in giudizio ADER che ha eccepito la tardività del ricorso ai sensi dell'art.21 Dlgs.546/92 in quanto le tre cartelle sottostanti l'intimazione sono state ritualmente notificate in data 11.02.2011 ex art.140 c.p.c mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venaria Reale ed invio di racc. con ricevuta di ritorno firmata dall'intestataria. Pertanto, controparte avrebbe dovuto svolgere eventuali contestazioni avverso le sopra citate cartelle entro il termine perentorio di 60 giorni ex art. 21 del D.Lgs 546/92 dalla notifica. Le doglianze, quindi, relative alle cartelle di pagamento svolte in detta sede sono da considerarsi del tutto tardive e, pertanto, inammissibili.

Con riferimento alle cartelle oggetto del presente ricorso, ADER produce altresì la notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020169014415721000 notificata il 21/11/2016 ex art. 140 cpc mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venaria Reale ed invio di raccomandata RR con ricevuta di ritorno firmata dall'intestataria. ADER invoca, quindi, l'applicazione del termine decennale ex art. 2946 c.c. trattandosi di crediti erariali.

Sempre con riferimento alle tre cartelle ed all'eccepita decadenza, ADER precisa che le stesse sono state emesse anteriormente al D.L.106 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2005 , precisamente negli anni 2001, 2002 e 2003, pertanto alle stesse non risultava applicabile la disciplina prevista dalla normativa emanata nel 2005.

Contesta infine il fondamento degli ulteriori motivi di ricorso in punto motivazione, mancata alle allegazione delle cartelle e mancata motivazione circa il tasso di interesse applicato sul compenso di riscossione.

All'udienza del 20.11.2023 erano presenti i soli difensori della ricorrente i quali hanno insistito nelle domande ed eccezioni di cui al ricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come primo e preliminare motivo di impugnazione la ricorrente ha invocato la prescrizione quinquennale dei tributi, delle sanzioni e degli interessi.

A questo proposito, la Corte rileva che trattandosi di tributi erariali ad essi si applica il termine decennale decorrente dalla data di scadenza di ciascuno di essi o dalla data dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione. Nel caso in esame, l'Agenzia della Riscossione ha prodotto, innanzitutto, la notifica delle tre cartelle di pagamento portate dall'intimazione impugnata, tutte notificate l'11.2.2011 ex art.140 cpc con affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venaria Reale e successivo invio di raccomandata ritirata direttamente dalla contribuente attuale ricorrente l'intimazione di pagamento.

Nessuna opposizione è stata proposta dalla ricorrente entro il termine perentorio ex art.21 D.Lgs. 546/92 e pertanto ogni eccezione nei confronti delle cartelle è inammissibile perché tardiva. ADER ha anche dimostrato documentalmente che, successivamente, ha notificato sulla base delle tre cartelle, un'intimazione di pagamento in data 21.11.2016 ex art.140 c.p.c. con affissione all'Albo Pretori e invio di raccomandata ritirata dalla contribuente.

Neppure avverso detta intimazione, avente sicuramente effetto interruttivo della prescrizione, è stata proposta opposizione nei termini di legge.

Dal 22.11.2016 hanno, quindi, ricominciato a decorrere i termini per la prescrizione sino alla notifica dell'intimazione qui opposta, avvenuta in data 24.11.2022.

L'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale riferita ai tributi erariali è infondata in quanto ad essi si applica il termine decennale ex art. 2946 c.c. come , peraltro, più volte e ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione la quale, anche recentemente, con le Ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n. 32308/2019, ha ribadito che "Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi" (così Cass. Sent. n. 24322/2014).

E', invece, fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale riferita alle sanzioni ed agli interessi.

A questo proposito, questa Corte richiama quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.2095 dep. il 24.01.2023 per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi. La Corte di Cassazione, infatti, con l'arresto n. 2095/23 ha affermato che le sanzioni si prescrivono in cinque anni in forza del disposto dell'art. 20, co.3 d.lgs. n.472/97 che costituisce norma generale, salvo che le sanzioni non siano fondate su una sentenza passata in giudicato, giacchè in tal caso si applica il termine decennale riferita alla "cosa giudicata." La stessa Corte ha, altresì, affermato che la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata dall'art. 2984, n.4 cod. civ. secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione. Né può ritenersi che il termine sia stato sospeso nel periodo di emergenza COVID.

E' noto che il periodo emergenziale per il COVID è stato caratterizzato da vari interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva dei debiti tributari e non tributari. A questo proposito, occorre, però, evidenziare che da più parti, anche in giurisprudenza (si veda Cass. n.2095 del 24.1.2023 e Trib Cagliari del 23 .2.2022) è stato affermato che la sospensione del termine di decadenza e di prescrizione per la riscossione coattiva non si estende anche alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione i quali ben potevano essere notificati ai destinatari/debitori senza che necessitassero di una successiva perentoria riscossione coattiva. In particolare, è stato evidenziato – e questa Corte aderisce a tale interpretazione - che l'art.83, co.2 del D.L.n.18/2020 ha sospeso solo le attività processuali, sospendendo i relativi termini. La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dal legislatore non può comprimere in alcun modo il diritto del debitore a non essere assoggettato per un periodo troppo lungo ad una avversa pretesa.

La decorrenza della prescrizione si può interrompere con qualunque atto, anche stragiudiziale, proveniente dal creditore con il quale quest'ultimo manifesta la volontà di ottenere, seppure successivamente, il pagamento di quanto dovutogli.

Lo stato emergenziale non poteva certo essere di impedimento né per gli enti titolari dei tributi né per ADER di inviare alla contribuente anche una semplice lettera di diffida al pagamento, e ciò sarebbe bastato per interrompere la prescrizione.

D'altra parte, la stessa formulazione letterale della norma (art.68 del dl.n.18/2020) fa riferimento alla "...sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori ecc....".

L'eccezione di decadenza è infondata in quanto le stesse sono state emesse anteriormente al D.L. 106 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2005.e segnatamente negli anni 2001, 2002 e 2003 ed a esse non risulta applicabile la disciplina prevista dalla normativa emanata nel 2005.

L'eccezione di illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione ex art 7 della L. 212/2000 è infondata in quanto tale disposizione è applicabile agli atti impositivi ma tale non è l'atto di intimazione di pagamento, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata.

Altrettanto infondata è l'eccezione di illegittimità per mancata allegazione delle cartelle in quanto essendo strumentale all'avvio del processo esecutivo, è equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore.

Per quanto attiene, infine, l'eccezione di illegittimità per mancata motivazione sul calcolo degli interessi, anch'essa va respinta in quanto, se si considerano gli interessi moratori, si rammenta che gli stessi, a norma dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono così calcolati: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano

a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".

D'altra parte la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011, ha ribadito che il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.

Per quanto attiene gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che: "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, ... nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima". Tale principio, è valido anche per l'intimazione di pagamento in quanto il "richiamo" (contenuto nella cartella) all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della "dichiarazione" quanto alla "condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo della esattezza delle somme richieste per "interessi... per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi; respinge nel resto. Spese compensate